Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1971.
Trasporto su strada di idrogeno liquido a bassa temperatura . Pag. 5298

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.
Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti, presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano. Pag. 5299

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.
Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Parma, ora Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria, ente morale con sede in Parma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Fidenza, in provincia di Parma. Pag. 5299

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1971.
Conseguimento di titoli professionali marittimi. Pag. 5300

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno Pag. 5300

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.
Nomina di quattro membri del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani . . . . . . Pag. 5301

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pollein confezioni di Pollein . . . . Pag. 5301

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio f.lli Torres & C. di Vittorio Veneto . . . . . Pag. 5302

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore. Pag. 5302

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina . . . . . Pag. 5302

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.
Divieto, per l'impiego agricolo, dei principi attivi a base di antibiotici, chemioterapici, acetato di fenil mercurio. Pag. 5303

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 agosto 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Nicola la Strada . . . Pag. 5303

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Varianti al piano di ricostruzione del comune di Vallemosso . . Pag. 5304

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Approvazione del piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Poggibonsi . . . . Pag. 5304

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bastia Umbra . Pag. 5304

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato . . . . Pag. 5304

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 5304

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali - sezione provinciale di Forlì, ad accettare una donazione . . . Pag. 5304

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Paestum, con sede in Capaccio Scalo. Pag. 5304

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Assi-Soverato, con sede in Catanzaro . . . Pag. 5304

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Vallio Meolo Musestre, con sede in Treviso . . . . Pag. 5304

Autorizzazione al consorzio di bonifica Pontina, con sede in Latina, ad acquistare un immobile . . . Pag. 5304

Autorizzazione al consorzio di bonifica Dugali, con sede in Cremona, ad acquistare un immobile . Pag. 5304

Autorizzazione al consorzio di bonifica Media pianura bergamasca e dell'isola, con sede in Bergamo, ad acquistare un immobile . . . Pag. 5305

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in territorio dei comuni di Pievetorina e Montecavallo Pag. 5305

Divieto di esercizio venatorio in tutto il territorio della provincia di Genova . . Pag. 5305

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Spostamento del periodo di svolgimento della « Fiera del tartufo di Alba » . . . . . Pag. 5305

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa « CON.SAR - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana. Pag. 5305

Cessazione dall'incarico dei tre commissari liquidatori della società cooperativa « Unione cooperativa Progresso » di Bondeno e nomina di un unico commissario liquidatore. Pag. 5305

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio tra cooperative edilizie - I.R.C.E.S. », con sede in Roma . Pag. 5305

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli . . Pag. 5305

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria. Pag. 5305

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia moderna Avellino « E.M.A. », con sede in Avellino . . . . Pag. 5305

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del complesso immobiliare denominato « campo di tiro a segno » sito in comune di Teverola. Pag. 5305

Ministero delle finanze: Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968 (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 29 luglio 1968 al 31 dicembre 1969 . Pag. 5306

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale per aspiranti aiuto macchinisti organizzata presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano Pag. 5318

Ministero della pubblica istruzione: Errata-corrige. Pag. 5320

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1971.

Trasporto su strada di idrogeno liquido a bassa temperatura.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di idrogeno liquido a bassa temperatura;

Considerato che tale prodotto, pur non essendo compreso nelle classi indicate negli allegati all'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1939 e successive modificazioni, è assimilabile, ai fini del trasporto, ai gas dell'ordinale 11° della classe I*d*, lettera *C* dell'accordo predetto (gas liquefatti fortemente refrigerati);

Decreta:

Art. 1.

L'idrogeno liquido a bassa temperatura può essere trasportato su strada in veicoli-cisterna od in recipienti mobili opportunamente fissati al veicolo, in modo tale da non potersi spostare nel corso del trasporto.

Art. 2.

Le cisterne ed i recipienti mobili adibiti al trasporto su strada di idrogeno liquido a bassa temperatura devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dalle vigenti norme per i recipienti destinati a contenere i gas dell'ordinale 11° sopra citato.

Art. 3.

Il trasporto di idrogeno liquido a bassa temperatura deve essere effettuato nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite negli allegati dell'accordo di cui alle premesse per i gas dell'ordinale 11° già citato, nonchè delle altre misure di sicurezza che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riterrà di fissare al riguardo.

Roma, addì 7 aprile 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(7736)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti, presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6 circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, n. AG.4.2.3/281/22699 del 21 giugno 1971 riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 23 del 6 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1971-72 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti. La scuola ha sede in Roma, presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e il relativo corso verrà tenuto presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di quindici candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso ed il relativo programma di esame; le modalità di svolgimento, le materie, i programmi e gli esami dei corsi professionali; l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio e la decadenza delle stesse e da allievi della scuola; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma massima complessiva di L. 2.750.000 (duemilionisettecentocinquantamila), a favore dell'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature dell'istituto, nonchè per i maggiori oneri derivanti per l'impiego di materiali per esercitazioni e libri di testo;

2) l'erogazione della somma massima complessiva di L. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) per l'istituzione, connaturata alla stessa organizzazione della scuola, di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi. Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 8.000.000 (ottomilioni), faranno carico: per L. 4.250.000 (quattromilioniduecentocinquantamila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1971 partitario 16580; per L. 3.750.000 (tremilionisettecentocinquantamila) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 30

(7661)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Parma, ora Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria, ente morale con sede in Parma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Fidenza, in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1950, con il quale il Monte di credito su pegno di Parma, ora Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno (1ª categoria - ente morale) con sede in Parma, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Montechiarugolo, Parma e Varano de' Melegari, in provincia di Parma;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Monte di credito su pegno di Parma, ora Banca del Monte di Parma - Monte di

credito su pegno (1ª categoria - ente morale) con sede in Parma, con il proprio decreto 26 ottobre 1950, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Fidenza, in provincia di Parma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7571)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1971.
Conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 253, 253-*bis*, 254, 254-*bis*, 256, 257, 270 e 297 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 13 marzo 1953, 19 febbraio 1957 e 6 febbraio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Per gli esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo di 1ª e 2ª classe per il traffico e del titolo di marinaio autorizzato al traffico la commissione esaminatrice è quella di cui al n. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, modificato con decreto ministeriale 19 febbraio 1957.

Art. 2.

Per gli esami relativi al conseguimento dei titoli professionali marittimi di padrone marittimo di 1ª e 2ª classe per la pesca e del titolo di marinaio autorizzato alla pesca, la commissione esaminatrice è quella di cui al n. 4 del decreto ministeriale 13 marzo 1953 modificato con decreto ministeriale 19 febbraio 1957.

Art. 3.

Per gli esami relativi al conseguimento del titolo di meccanico navale di 1ª classe specializzato la commissione esaminatrice è quella di cui al n. 8 del decreto ministeriale 13 marzo 1953 modificato con decreto ministeriale 19 febbraio 1957.

Art. 4.

Per l'esame sull'utilizzazione commerciale della nave, relativo al conseguimento del titolo professionale di padrone marittimo di 1ª classe per il traffico da parte degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e dei capi nocchieri provenienti dalla Marina militare, la commissione esaminatrice è quella di cui al n. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, modificato con decreto ministeriale 19 febbraio 1957.

Art. 5.

Per l'esame sull'utilizzazione commerciale della nave, relativo al conseguimento del titolo professionale di padrone marittimo di 1ª classe per la pesca da parte degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e dei capi nocchieri provenienti dalla Marina militare, la commissione esaminatrice è quella di cui al n. 4 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, modificato con decreto ministeriale 19 febbraio 1957.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

(7733)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 novembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 28 gennaio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1971.

Nomina di quattro membri del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 16 della legge sopracitata, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e dall'art. 4 della legge 11 maggio 1970, n. 307;

Considerato che, essendo in corso la ricostituzione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, si rende necessario provvedere alla nomina di quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative, su designazione delle stesse organizzazioni;

Visti i dati e le notizie acquisiti dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerata la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni nazionali giudicate più rappresentative, in ragione di almeno un posto per ciascuna di esse;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni artigiane;

Decreta:

Il sig. Manlio Germozzi, il dott. Giorgio Coppa, l'avvocato Romualdo Marino, il sig. Mario Dubini, sono nominati membri del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, in rappresentanza delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7633)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pollein confezioni di Pollein.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Pollein confezioni di Pollein (Aosta) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pollein confezioni di Pollein (Aosta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7740)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio f.lli Torres & C. di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio f.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 7 novembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio f.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Lanificio f.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio f.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 gennaio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7738)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore (Belluno), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore (Belluno);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta T.A.L. di Tabacchi Alessandro di S. Stefano di Cadore (Belluno), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7739)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7741)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.
Divieto, per l'impiego agricolo, dei principi attivi a base di antibiotici, chemioterapici, acetato di fenil mercurio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968, n. 1255;
Visti i propri decreti in data 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970, con i quali è stato approvato l'elenco dei prodotti antiparassitari già in commercio, come presidi medico-chirurgici o come formulati prima non soggetti a registrazione, per i quali è consentita la continuazione dell'uso in attesa della definitiva revisione;
Sentita la commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
Rilevata l'opportunità di non consentire l'impiego di formulati a base di chemioterapici ed antibiotici usati in terapia, al fine di evitare fenomeni di resistenza;
Rilevata altresì la pericolosità dell'acetato di fenil mercurio, in considerazione del possibile inquinamento ambientale, derivante dal suo impiego, ed in considerazione che lo stesso è facilmente sostituibile con altro prodotto di minore pericolosità;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego agricolo dei principi attivi a base di antibiotici, chemioterapici, acetato di fenil mercurio.

Art. 2.

Sono revocate le autorizzazioni dei formulati contenenti i principi attivi di cui al precedente articolo, concesse con decreto ministeriale 28 luglio 1970, modificato con decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Art. 3.

E' concesso un termine di mesi sei, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto ministeriale, per lo smaltimento delle scorte dei prodotti contenenti i principi attivi di cui all'art. 1, a livello di produzione e distribuzione.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(7795)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 agosto 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Nicola la Strada.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971 venne sciolto il consiglio comunale di S. Nicola la Strada e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del direttore di sezione dott. Ferdinando Donadio.

Questi si è accinto subito all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria, avviando numerose pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche, delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune, di mesi tre, a decorrere dal 18 agosto 1971, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 13 agosto 1971

Il prefetto: ABBADESSA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Nicola la Strada e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso il dott. Ferdinando Donadio;
Considerato che in data 18 agosto 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria dallo art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;
Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di S. Nicola la Strada, affidata al direttore di sezione dott. Ferdinando Donadio, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi, a decorrere dal 18 agosto 1971.

Caserta, addì 13 agosto 1971

Il prefetto: ABBADESSA

(7821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Vallemosso

Con decreto in data 30 luglio 1971, n. 21291, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte sono state approvate, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, le varianti del piano di ricostruzione del comune di Vallemosso, adottate dal comune stesso con deliberazione n. 48 del 2 luglio 1971.

(7566)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Approvazione del piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Poggibonsi

Con decreto provveditoriale n. 45033 in data 7 agosto 1971 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Poggibonsi (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7618)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bastia Umbra

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2336 in data 3 agosto 1971 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bastia Umbra (Perugia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(7606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Genova n. 2386 del 23 marzo 1971, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare un legato di tremila azioni Eridania del valore complessivo di lire 6.960.000 disposto in suo favore dalla signorina Enrichetta Raimondo, affinchè con il relativo reddito sia istituita una borsa di studio intitolata alla memoria dell'avv. Carlo Raimondo a favore di studenti bisognosi e meritevoli della facoltà di lettere e giurisprudenza.

(7564)

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1125/1.14.19 del 23 marzo 1971, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 40.000, disposta in suo favore dalla signora Bianca Triggiani Del Prete e dal dott. Michelangelo Interesse, destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « Professore Oreste Del Prete ».

(7565)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali - sezione provinciale di Forlì, ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale n. 10.5350/10089.G.32 (8) in data 2 agosto 1971 la sezione provinciale di Forlì dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione fatta in suo favore dal comune di Forlì, con atto del notaio avv. dott. Anselmo Faticanti in data 22 settembre 1970, rep. 135743, raccolta n. 8979, reso esecutivo in data 3 ottobre 1970 al n. 2080, Div. 2 e registrato a Forlì il 7 ottobre 1970 al n. 2715, vol. 291, mod. 1, consistente nella piena proprietà di un'area meglio descritta all'art. 1 del predetto atto e già facente parte del podere « Murano », con una superficie catastale di mq 4720.

(7624)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Paestum, con sede in Capaccio Scalo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5577/5881 in data 5 agosto 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Paestum, con sede in Capaccio Scalo (Salerno), deliberate dal consiglio dei delegati in data 25 febbraio 1971.

(7597)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Assi-Soverato, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5656 in data 5 agosto 1971, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Assi-Soverato con sede in Catanzaro deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 novembre 1970.

(7598)

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Vallio Meolo Musestre, con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5741 in data 5 agosto 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Vallio Meolo Musestre, con sede in Treviso, deliberate dal consiglio dei delegati in data 29 maggio 1971.

(7600)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Pontina, con sede in Latina, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, al registro n. 11, foglio n. 312, il consorzio di bonifica Pontina, con sede in Latina, è stato autorizzato ad acquistare un immobile dall'impresa Giovanni, Salvatore e Pasquale Papa al prezzo complessivo di L. 104.160.000.

(7663)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Dugali, con sede in Cremona, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, al registro n. 11, foglio n. 310, il consorzio di bonifica Dugali, con sede in Cremona, è stato autorizzato ad acquistare un immobile all'asta fallimentare del tribunale di Cremona nel fallimento di Adamo Soresini, al prezzo complessivo di L. 6.600.000.

(7664)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Media pianura bergamasca e dell'isola, con sede in Bergamo, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, al registro n. 11, foglio n. 311, il consorzio di bonifica Media pianura bergamasca e dell'isola, con sede in Bergamo, è stato autorizzato ad acquistare un immobile dal dott. Carlo Gervasoni di Sarnico al prezzo complessivo di L. 64.000.000.

(7665)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in territorio dei comuni di Pievetorina e Montecavallo

Con decreto ministeriale 2 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in territorio dei comuni di Pievetorina e Montecavallo (Macerata), della estensione di ha. 500 circa, i cui confini come documentato agli atti, sono così delineati:

Nord: pendici del monte di Torricchio (m. 1380) e fosso Grognoleta fino al fondovalle;

Est: dal fondovalle lungo il bosco La Cesa fino a quota 1258; da quivi lungo la costa dei Quarti fino al colle Rotondo (m. 1377);

Sud: dal colle Rotondo al Pian della Cuna (m. 1190);

Ovest: dal Pian della Cuna alla località La Forca (m. 1190) e da qui lungo il sentiero di fondovalle al margine del bosco fino sopra la fonte Ciaracupa e quindi alle pendici del monte Torricchio.

(7601)

Divieto di esercizio venatorio in tutto il territorio della provincia di Genova

Con decreto ministeriale 2 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1975 sotto qualsiasi forma l'esercizio venatorio nella provincia di Genova allo scoiattolo, al falco ed alla lontra.

(7603)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Fiera del tartufo di Alba »

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, comunica che la « Fiera del tartufo di Alba » si terrà in Alba (Cuneo) dal 10 al 24 ottobre 1971 anzichè dal 3 al 17 ottobre 1971, come precedentemente programmato.

(7589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della società cooperativa « CON.SAR. - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1971 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CON.SAR. - Cooperativa confezioni Sarzana - Società a responsabilità limitata », con sede in Sarzana (La Spezia), composto dai signori:

Antoni dott. Renzo, presidente;
Fiorellini Gabriella in Barotti, membro;
Fontana Ferruccio, membro.

(7622)

Cessazione dall'incarico dei tre commissari liquidatori della società cooperativa « Unione cooperativa Progresso » di Bondeno e nomina di un unico commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1971, previo annullamento dei precedenti decreti ministeriali 24 febbraio e 17 marzo 1967 relativi alla società cooperativa « Unione cooperativa Progresso » di Bondeno (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa, è stato disposto: 1) la cessazione dall'incarico, a decorrere dal 24 febbraio 1967, dei commissari liquidatori della cooperativa predetta avv. Eduardo Fracassi e geom. Werther Bonsi, ed a decorrere dal 17 marzo 1967 della signorina Lucia Bruni Silvaggi; 2) la nomina del dott. Nicola Ronchi a commissario liquidatore della cooperativa di cui sopra a decorrere dal 17 marzo 1967.

(7620)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio tra cooperative edilizie - I.R. C.E.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 agosto 1971, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio tra cooperative edilizie - I.R.C.E.S. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Renato Vignoli.

(7621)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1971 il rag. Franco Bentinello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Pasquale Maisto, dimissionario.

(7623)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 agosto 1971 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 31 gennaio 1972.

(7619)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia moderna Avellino « E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1971 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia moderna Avellino « E.M.A. », con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1971.

(7693)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del complesso immobiliare denominato « campo di tiro a segno » sito nel comune di Teverola.

Con decreto interministeriale n. 512 in data 28 luglio 1971 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, ai beni patrimoniali dello Stato del complesso immobiliare denominato « campo di tiro a segno » sito nel comune di Teverola (Caserta) riportato in catasto alle partite n. 1, foglio n. 3, particella 48 e n. 445, foglio n. 3, particella 63, della superficie complessiva di mq. 10.523.

(7692)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968 (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 29 luglio 1968 al 31 dicembre 1969.

Periodo dal 29 luglio 1968 al 3 novembre 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terz: dal 29-7-68 al 4-8-68	dal 5-8-68 all'11-8-68	dal 12-8-68 al 14-8-68	dal 15-8-68 al 18-8-68	dal 19-8-68 al 25-8-68	dal 26-8-68 al 6-10-68	dal 7-10-68 al 3-11-68
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:							
		altri:							
	14	a. vitelli e vitelle	20.292	15.952	10.224	10.224	5.009	zero	zero
		b. bovini adulti:							
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	6.983	6.983	6.983	9.776	9.776	10.169	15.131
	21-24-27-31	2. altri	13.966	13.966	13.966	13.966	13.966	14.527	15.131
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:							
		1. fresche o refrigerate:							
		aa. di vitello, presentate in:							
	005	alfa. carcasse o mezzene	31.656	24.885	15.949	15.949	7.814	zero	zero
	006	beta. quarti anteriori e busti	31.656	24.885	15.949	15.949	7.814	zero	zero
	009	gamma. quarti posteriori e sella	38.962	30.627	19.629	19.629	9.618	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentate in:							
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26.535	26.535	26.535	26.535	26.535	27.602	28.749

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 29-7-68 al 4-8-68	dal 5-8-68 all'11-8-68	dal 12-8-68 al 14-8-68	dal 15-8-68 al 18-8-68	dal 19-8-68 al 25-8-68	dal 26-8-68 al 6-10-68	dal 7-10-68 al 3-11-68
02.01-A-II-a) (segue)	015	beta. quarti anteriori	26.535	26.535	26.535	26.535	26.535	27.602	28.749
	019	gamma. quarti posteriori	31.842	31.842	31.842	31.842	31.842	33.122	34.499
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:							
	023	alfa. pezzi non disossati	57.834	45.463	39.802	39.802	39.802	41.403	43.124
	028	beta. pezzi disossati	68.994	54.236	47.483	47.483	47.483	49.394	51.446
		2. congelate:							
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
	035	bb. quarti anteriori	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
	039	cc. quarti posteriori	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312
		dd. altri pezzi:							
	043	alfa. non disossati	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975
		beta. disossati:							
	047	a'. carcasse, mezzene o quarti anteriori, tagliati, rispettivamente, in non più di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelamento	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312
	050	b'. altri	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:							
	81	1. non disossate	39.802	39.802	39.802	39.802	39.802	41.403	43.124
	84	2. disossate	47.483	47.483	47.483	47.483	47.483	49.394	51.446

Periodo dal 4 novembre 1968 al 31 dicembre 1969

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 4-11-68 al 24-11-68	dal 25-11-68 al 1°-12-68	dal 2-12-68 al 15-12-68	dal 16-12-68 al 5-1-69	dal 6-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 16-2-69	dal 17-2-69 al 23-2-69	dal 24-2-69 al 2-3-69	dal 3-3-69 al 23-3-69
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:									
		altri:									
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. bovini adulti:									
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	10.592	10.129	9.674	9.249	8.583	6.131	5.834	1.663	1.609
	21-24-27-31	2. altri	15.131	14.470	13.820	13.213	12.261	12.261	11.668	11.089	10.724
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:									
		1. fresche o refrigerate:									
		aa. di vitello, presentate in:									
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. quarti anteriori e busti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma quarti posteriori e sella	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentate in:									
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	28.749	27.493	26.258	25.105	23.296	23.296	22.169	21.069	20.375
	015	beta. quarti anteriori	28.749	27.493	26.258	25.105	23.296	23.296	22.169	21.069	20.375
	019	gamma. quarti posteriori	34.499	32.992	31.509	30.126	27.956	27.956	26.603	25.282	24.450

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 4-11-68 al 24-11-68	dal 25-11-68 al 1°-12-68	dal 2-12-68 al 15-12-68	dal 16-12-68 al 5-1-69	dal 6-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 16-2-69	dal 17-2-69 al 23-2-69	dal 24-2-69 al 2-3-69	dal 3-3-69 al 23-3-69
02.01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:									
	023	alfa. pezzi non disossati	43.124	41.239	39.387	37.657	34.944	34.944	33.254	31.603	30.562
	028	beta. pezzi disossati	51.446	49.198	46.988	44.924	41.688	41.688	39.672	37.702	36.461
		2. congelate:									
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	21.150
	035	bb. quarti anteriori	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	21.150
	039	cc. quarti posteriori	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	26.437
		dd altri pezzi:									
	043	alfa. non disossati	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975	33.975	31.725
		beta. disossati:									
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	28.312	26.437
	050	b'. altri	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544	40.544	37.859
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:									
	81	1. non disossate	43.124	41.239	39.387	37.657	34.944	34.944	33.254	31.603	30.562
	84	2. disossate	51.446	49.198	46.988	44.924	41.688	41.688	39.672	37.702	36.461

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina Uruguay	altri Paesi terzi	Argentina Uruguay	altri Paesi terzi	Argentina Uruguay	altri Paesi terzi	Argentina Uruguay	altri Paesi terzi	Argentina Uruguay	altri Paesi terzi
			dal 24-3-1969 al 30-3-1969		dal 31-3-1969 al 6-4-1969		dal 7-4-1969 al 13-4-1969		dal 14-4-1969 al 20-4-1969		dal 21-4-1969 al 27-4-1969	
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai **riproduttori di razza** pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	zero	**zero**	zero	zero	zero	**zero**	zero	zero	3.374	3.374
		b. non nominati:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	—	1.609	—	1.609	—	1.609	—	zero	—	zero
	21-24-27-31	2. altri	18.047	10.724	17.174	10.724	18.114	10.724	13.486	8.043	13.545	8.043
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	5.264	5.264
	006	beta. busti e quarti inferiori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	5.264	5.264
	009	gamma. selle e quarti posteriori . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	6.479	6.479
		bb. di bovini adulti, presentate in:										
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	34.290	20.375	32.630	20.375	34.417	20.375	25.622	15.282	25.736	15.282
	015	beta. quarti anteriori	34.290	20.375	32.630	20.375	34.417	20.375	25.622	15.282	25.736	15.282
	019	gamma. quarti posteriori	41.148	24.450	39.156	24.450	41.301	24.450	30.747	18.338	30.882	18.338

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina Uruguay dal 24-3-1969 al 30-3-1969	altri Paesi terzi dal 24-3-1969 al 30-3-1969	Argentina Uruguay dal 31-3-1969 al 6-4-1969	altri Paesi terzi dal 31-3-1969 al 6-4-1969	Argentina Uruguay dal 7-4-1969 al 13-4-1969	altri Paesi terzi dal 7-4-1969 al 13-4-1969	Argentina Uruguay dal 14-4-1969 al 20-4-1969	altri Paesi terzi dal 14-4-1969 al 20-4-1969	Argentina Uruguay al 21-4-1969 al 27-4-1969	altri Paesi terzi al 21-4-1969 al 27-4-1969
02.01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	51.436	30.562	48.945	30.562	51.626	30.562	38.434	22.923	38.603	22.923
	028	beta. pezzi disossati	61.361	36.461	58.391	36.461	59.053	34.959	43.963	26.221	44.157	26.221
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	035	bb. quarti anteriori	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	039	cc. quarti posteriori	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso, il filetto, in un unico pezzo	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437
	050	b'. altri	37.859	37.859	37.859	37.859	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	51.436	30.562	48.945	30.562	51.626	30.562	38.434	22.923	38.603	22.923
	84	2. disossate	61.361	36.461	58.391	36.461	59.053	34.959	43.963	26.221	44.157	26.221

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina Uruguay dal 28-4-1969 al 4-5-1969	altri Paesi terzi dal 28-4-1969 al 4-5-1969	Argentina Uruguay dal 5-5-1969 al 18-5-1969	altri Paesi terzi dal 5-5-1969 al 18-5-1969	Argentina Uruguay dal 19-5-1969 al 25-5-1969	altri Paesi terzi dal 19-5-1969 al 25-5-1969	Argentina Uruguay dal 26-5-1969 al 1°-6-1969	altri Paesi terzi dal 26-5-1969 al 1°-6-1969	Argentina Uruguay Svezia e Norvegia dal 2-6-1969 all' 8-6-1969	altri Paesi terzi dal 2-6-1969 all' 8-6-1969
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. bovini adulti:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	—	zero	—	zero	—	zero	—	zero	—	zero
	21-24-27-31	2. altri	12.844	8.043	12.826	7.760	14.528	7.760	8.947	4.939	8.947	4.119
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. quarti anteriori e busti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. quarti posteriori e sella	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentate in:										
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	24.403	15.282	24.370	14.744	27.604	14.744	17.000	9.385	17.000	7.827
	015	beta. quarti anteriori	24.403	15.282	24.370	14.744	27.604	14.744	17.000	9.385	17.000	7.827
	019	gamma. quarti posteriori	29.284	18.338	29.244	17.692	33.124	17.692	20.400	11.262	20.400	9.392

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina Uruguay (dal 28-4-1969 al 4-5-1969)	altri Paesi terzi (dal 28-4-1969 al 4-5-1969)	Argentina Uruguay (dal 5-5-1969 al 18-5-1969)	altri Paesi terzi (dal 5-5-1969 al 18-5-1969)	Argentina Uruguay (dal 19-5-1969 al 25-5-1969)	altri Paesi terzi (dal 19-5-1969 al 25-5-1969)	Argentina Uruguay (dal 26-5-1969 ai 1°-6-1969)	altri Paesi terzi (dal 26-5-1969 ai 1°-6-1969)	Argentina Uruguay Svezia e Norvegia (dal 2-6-1969 all' 8-6-1969)	altri Paesi terzi (dal 2-6-1969 all' 8-6-1969)
02.01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	36.605	22.923	36.555	22.116	41.405	22.116	25.501	14.077	25.501	11.740
	028	beta. pezzi disossati	41.871	26.221	41.814	25.297	47.362	25.297	29.169	16.102	29.169	13.429
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	22.275	22.275
	035	bb. quarti anteriori	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	22.275	22.275
	039	cc. quarti posteriori	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	27.844	27.844
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	31.725	33.412	33.412
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	26.437	27.844	27.844
	050	b'. altri	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378	36.378	38.313	38.313
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	36.605	22.923	36.555	22.116	41.405	22.116	25.501	14.077	25.501	11.740
	84	2. disossate	41.871	26.221	41.814	25.297	47.362	25.297	29.169	16.102	29.169	13.429

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina Uruguay Svezia e Norvegia (dal 9-6-1969 al 22-6-1969)	altri Paesi terzi (dal 9-6-1969 al 22-6-1969)	Argentina Uruguay Svezia e Norvegia (dal 23-6-1969 al 29-6-1969)	altri Paesi terzi (dal 23-6-1969 al 29-6-1969)	Argentina Svezia e Norvegia (dal 30-6-1969 al 6-7-1969)	altri Paesi terzi (dal 30-6-1969 al 6-7-1969)	Argentina Svezia e Norvegia (dal 7-7-1969 al 13-7-1969)	altri Paesi terzi (dal 7-7-1969 al 13-7-1969)	tutti Paesi terzi (dal 14-7-1969 al 20-7-1969)
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:									
		altri:									
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. bovini adulti:									
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	—	zero	—	zero	—	zero	—	zero	zero
	21–24–27–31	2. altri	7.994	3.631	7.894	3.631	12.339	5.446	13.087	5.137	5.137
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:									
		1. fresche o refrigerate:									
		aa. di vitello, presentate in:									
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. quarti anteriori e busti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. quarti posteriori e sella	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentate in:									
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	15.188	6.898	14.998	6.898	23.445	10.348	24.865	9.761	9.761
	015	beta. quarti anteriori	15.188	6.898	14.998	6.898	23.445	10.348	24.865	9.761	9.761
	019	gamma. quarti posteriori	18.226	8.278	17.997	8.278	28.134	12.417	29.838	11.714	11.714

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina Uruguay Svezia e Norvegia (dal 9-6-1969 al 22-6-1969)	altri Paesi terzi (dal 9-6-1969 al 22-6-1969)	Argentina Uruguay Svezia e Norvegia (dal 23-6-1969 al 29-6-1969)	altri Paesi terzi (dal 23-6-1969 al 29-6-1969)	Argentina Svezia e Norvegia (dal 30-6-1969 al 6-7-1969)	altri Paesi terzi (dal 30-6-1969 al 6-7-1969)	Argentina Svezia e Norvegia (dal 7-7-1969 al 13-7-1969)	altri Paesi terzi (dal 7-7-1969 al 13-7-1969)	tutti Paesi terzi (dal 14-7-1969 al 20-7-1969)
02.01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:									
	023	alfa. pezzi non disossati	22.782	10.347	22.497	10.347	35.167	15.522	37.297	14.642	14.642
	028	beta. pezzi disossati	26.059	11.836	25.734	11.836	40.226	17.755	42.663	16.748	16.748
		2. congelate:									
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275
	035	bb. quarti anteriori	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275	22.275
	039	cc. quarti posteriori	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844
		dd altri pezzi:									
	043	alfa. non disossati	33.412	33.412	33.412	33.412	33.412	33.412	33.412	33.412	33.412
		beta. disossati:									
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844	27.844
	050	b'. altri	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:									
	81	1. non disossate	22.782	10.347	22.497	10.347	35.167	15.522	37.297	14.642	14.642
	84	2. disossate	26.059	11.836	25.734	11.836	40.226	17.755	42.663	16.748	16.748

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina e Brasile dal 21-7-1969 al 27-7-1969	altri Paesi terzi dal 21-7-1969 al 27-7-1969	Paesi terzi dal 28-7-69 al 3-8-69	dal 4-8-69 al 14-8-69	dal 15-8-69 al 7-9-69	dall' 8-9-69 al 21-9-69	dal 22-9-69 al 28-9-69	dal 29-9-69 al 19-10-69	dal 20-10-69 a 9-11-69	dal 10-11-69 al 30-11-69	dal 1°-12-69 al 31-12-69
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:											
		altri:											
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. bovini adulti:											
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	—	zero	zero	zero	1.614	1.465	3.390	3.851	6.740	4.052	4.052
	21-24-27-31	2. altri	8.558	3.425	5.529	6.053	6.053	5.494	8.474	9.629	9.629	10.131	10.131
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:											
		1. fresche o refrigerate:											
		aa. di vitello, presentate in:											
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. quarti anteriori e busti	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. quarti posteriori e sella	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentate in:											
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	16.261	6.507	10.506	11.501	11.501	10.439	16.101	18.294	18.294	19.248	19.248
	015	beta. quarti anteriori	16.261	6.507	10.506	11.501	11.501	10.439	16.101	18.294	18.294	19.248	19.248
	019	gamma quarti posteriori	19.512	7.809	12.607	13.801	13.801	12.527	19.322	21.954	21.954	23.098	23.098

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Argentina e Brasile (dal 21-7-1969 al 27-7-1969)	altri Paesi terzi (dal 21-7-1969 al 27-7-1969)	Paesi terzi dal 28-7-69 al 3-8-69	dal 4-8-69 al 14-8-69	dal 15-8-69 al 7-9-69	dall'8-9-69 al 21-9-69	dal 22-9-69 al 28-9-69	dal 29-9-69 al 19-10-69	dal 20-10-69 al 9-11-69	dal 10-11-69 al 30-11-69	dal 1°-12-69 al 31-12-69
02.01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:											
	023	alfa. pezzi non disossati	24.391	9.761	15.759	17.251	17.251	15.659	24.152	27.442	27.442	28.872	28.872
	028	beta. pezzi disossati	27.899	11.166	18.026	19.733	19.733	17.912	27.626	31.390	31.390	33.026	33.026
		2. congelate:											
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	22.275	22.275	22.275	21.525	21.525	21.525	21.525	21.525	21.525	21.525	20.400
	035	bb. quarti anteriori	22.275	22.275	22.275	21.525	21.525	21.525	21.525	21.525	21.525	21.525	20.400
	039	cc. quarti posteriori	27.844	27.844	27.844	26.906	26.906	26.906	26.906	26.906	26.906	26.906	25.500
		dd. altri pezzi:											
	043	alfa. non disossati	33.412	33.412	33.412	32.287	32.287	32.287	32.287	32.287	32.287	32.287	30.600
		beta. disossati:											
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	27.844	27.844	27.844	26.906	26.906	26.906	26.906	26.906	26.906	26.906	25.500
	050	b'. altri	38.313	38.313	38.313	37.023	37.023	37.023	37.023	37.023	37.023	37.023	35.088
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:											
	81	1. non disossate	24.391	9.761	15.759	17.251	17.251	15.659	24.152	27.442	27.442	28.872	28.872
	84	2. disossate	27.899	11.166	18.026	19.733	19.733	17.912	27.626	31.390	31.390	33.026	33.026

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale per aspiranti aiuto macchinisti organizzata presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 10028 del 6 luglio 1971 concernente l'organizzazione di una scuola professionale per aspiranti aiuto macchinisti per l'anno scolastico 1971-72;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti, il cui corso verrà tenuto presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano, alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di quindici candidati

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di licenza di scuola media purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda abbiano superato il 17° anno di età e non abbiano superato il 20° e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio affari generali), 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre un certificato in bollo, rilasciato dalla scuola media, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie.

I certificati scolastici non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di aiuto macchinista.

Sarà richiesto, in particolare, il possesso dei requisiti fisici speciali previsti dal gruppo primo (ammissione) del decreto ministeriale 12/1966: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio non correggibile con lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (servizio affari generali, piazza della Croce Rossa, Roma) apposita domanda in carta bollata, corredata da documentazione medica.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Per i titoli di merito la commissione disporrà da 6 a 10 punti per la media dei voti riportati negli esami per il conseguimento della licenza di scuola media, con esclusione dei voti relativi alla condotta, alla religione ed all'educazione fisica.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma allegato *B*).

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti designati allo scopo di intesa con lo istituto professionale sede dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per il titolo di merito.

Art. 9.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per il titolo con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi trenta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 175.000 (centosettantacinquemila).

L'importo delle borse di studio, previo accantonamento di L. 55.000 (cinquantacinquemila), verrà corrisposto in sei rate uguali entro i mesi da gennaio a giugno 1972. La rata di gennaio si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il mese di dicembre 1971, le cinque rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 55.000 (cinquantacinquemila) verranno corrisposte dopo il 1° mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 10.

Il corso, durante il quale sarà svolto il programma allegato *C*), verrà tenuto nel periodo novembre 1971-maggio 1972 con lezioni trisettimanali di 2 ore ciascuna, per complessive 160 ore di insegnamento; il corso medesimo sarà effettuato nei locali dello istituto professionale « L. Settembrini » di Milano secondo gli orari che verranno stabiliti dal direttore della scuola professionale d'intesa col predetto istituto.

L'azienda nominerà i docenti e i supplenti del suindicato corso.

Art. 11.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria. Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di

studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 9 non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni.

Art. 12.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 13 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 13.

Gli allievi vincitori del concorso di ammissione alla scuola professionale dichiarati esclusi ai sensi del precedente art. 12 e quelli che dichiareranno di rinunciare al corso durante lo espletamento del corso stesso saranno sostituiti da allievi idonei, secondo l'ordine di graduatoria, purchè ciò si verifichi entro il 31 dicembre 1971.

Art. 14.

Al termine del corso avrà luogo in unica sessione l'esame finale sulle materie di cui all'art. 10. A tal fine, la commissione esaminatrice potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

L'esame si intende superato dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 6/10 per ciascuna delle materie oggetto del corso.

Art. 15.

La commissione formulerà una graduatoria di merito comprendente gli allievi che al termine dell'anno scolastico abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente.

La graduatoria di merito sarà determinata come segue:

1) da 6 a 10 punti per la media dei voti riportati nel colloquio di cui al precedente art. 9;

2) da 10 a 20 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 10.

Art. 16.

L'assunzione in servizio ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità di posti in organico del personale ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di aiuto macchinista i.p., secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito.

L'assunzione stessa, che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per la ammissione a pubblico impiego, verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale della Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il direttore generale: FIENGA

ALLEGATO *A*

(su carta legale)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . nato il a . . . . (provincia . . . .) residente a . . . . presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esami emanato in data 27 luglio 1971 per la ammissione alla scuola professionale ferroviaria, il cui corso verrà tenuto presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare lo stato del procedimento);

. . . . (indicare l'eventuale posizione nei confronti degli obblighi di leva).

Allego un certificato rilasciato dalla scuola media . . . . dal quale risultano i voti riportati nelle singole materie.

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato non fosse conforme a quanto prescritto dal « Bando » di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . numero codice postale.

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o da altre autorità di cui all'art. 3 del « Bando » di concorso)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello il cognome e il nome.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'ESAME-COLLOQUIO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e sulle frazioni.

Rapporti e proporzioni.

Unità di misura del sistema metrico decimale, del tempo ed operazioni relative.

Geometria:

Definizioni e proprietà degli enti geometrici.

Poligoni.

Circonferenza e cerchio.

Uguaglianza, equivalenza o similitudine, delle figure piane.

Teorema di Pitagora e applicazioni.

Calcolo delle aree delle figure piane.

Nozioni di geometria solida.

Regole per la determinazione delle superfici e dei volumi dei solidi.

Elementi di fisica:

Proprietà generali dei corpi.

Concetto di pressione. Peso specifico.

Concetto di calore e temperatura. Trasmissione del calore.

Moto uniforme e moto vario; definizione di velocità e di accelerazione.

Concetto di forza e sua rappresentazione. Concetto di massa.

Lavoro di una forza. Potenza. Unità di misura di lavoro e di potenza.

Elementi di elettrotecnica:

Corpi elettrizzati, conduttori e isolanti.

Corrente elettrica. Pila elettrica.

Resistenza dei conduttori e legge di Ohm.

Principali applicazioni dell'energia elettrica.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA

PROGRAMMA DELLE MATERIE SPECIFICHE

1) Tecnologia meccanica, meccanica applicata, laboratorio tecnologico.

Tecnologia:

Generalità sui materiali metallici (ferrosi, non ferrosi, leghe) di normale impiego nelle costruzioni meccaniche. Proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche. Nozioni sui materiali non metallici usati nelle costruzioni meccaniche.

Nozioni sulle prime lavorazioni siderurgiche e metallurgiche: laminazione, trafilatura, estrusione, fabbricazione dei tubi.

Lavorazioni plastiche: fucinatura. Magli e presse.

Saldature: bollitura, brasatura, saldo brasatura, saldature al cannello ed elettriche. Ossitaglio - Riporti di materiali.

Lavorazioni al banco: descrizione, uso e manutenzione degli attrezzi di fissaggio e degli utensili (lime, seghetti, alesatori, maschi, filiere, scalpelli, ecc.).

Norme generali di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento agli utensili e alle macchine impiegate nelle lavorazioni.

Meccanica applicata:

Resistenze passive - Lavoro motore e lavoro resistente - Rendimento meccanico - Lubrificazione - Trasmissione del movimento: ruote di frizione, ruote dentate, ruotismi, trasformazione del moto rettilineo alternato in circolare continuo e viceversa, bicilismi, giunti, eccentrici, cinghie, catene.

Nozioni sulla resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici di trazione, compressione, flessione, taglio e torsione. Cenno sulle sollecitazioni composte e sulle travi.

Macchine di sollevamento e trasporto dei materiali: leve, cricchi, martinetti, paranchi, argani e loro norme d'uso.

Laboratorio tecnologico:

Tracciatura in piano: impiego razionale degli attrezzi per tracciare e delle vernici per tracciatura. Tracciatura di superfici.

Determinazione di assi e di centri.

Taglio: con seghetto a mano, secondo tracciato.

Scalpellatura: di superfici piane e di scanalature.

Piegatura e raddrizzatura: di lamiere sottili; di piccole barre e profilati.

Ribaditura a freddo.

Aggiustaggio: di superfici piane, parallele, ortogonali e sotto angolo determinato, libere o limitate da uno o due lati, di dimensioni tra 60 e 100 mm. Esecuzione di accoppiamenti aperti; di semplici strumenti di controllo.

Durante le esercitazioni dovranno essere rigorosamente e costantemente osservate le norme di igiene e di prevenzione degli infortuni generali e specifiche per le varie lavorazioni.

2) Elettrotecnica, costruzioni elettromeccaniche, esercitazioni pratiche.

Elettrotecnica:

Richiami sulla costituzione della materia - Corrente elettrica continua - Grandezze elettriche e loro unità di misura - Circuito elettrico - Teoria dei circuiti elettrici - Legge di Ohm - Legge di Kirchhoff - Raggruppamenti delle resistenze - Effetto termico della corrente elettrica - Legge di Joule - Lavoro elettrico - Potenza elettrica - Effetti chimici della corrente elettrica - Pile ed accumulatori - Batterie di pile e di accumulatori - Campo elettrico - Condensatori - Raggruppamenti dei condensatori - Effetti magnetici della corrente elettrica - Induzione ed isteresi magnetica - Circuiti magnetici - Legge di Hopkinson - Induzione elettromagnetica - Leggi di Lenz e di Neumann - Mutua induzione e auto induzione - Effetto magnetoelettrico - Principio di funzionamento delle dinamo e dei motori a corrente continua.

Richiami sulle relazioni mutue fra magnetismo ed elettricità - I periodi transitori dei circuiti elettrici - Le correnti alternate monofasi - Loro grandezze caratteristiche - Sistemi bifasi e trifasi - Generatori monofasi e trifasi - Campo rotante - Motori sincroni - Motori asincroni - Generatori e motori a corrente continua - Trasformatori monofasi e trifasi - Autotrasformatori - Gruppi convertitori - Cenni sulla regolazione dei motori elettrici con sistemi elettronici.

Costruzioni elettromeccaniche:

Nozioni sui materiali impiegati nelle costruzioni elettromeccaniche - Particolari costruttivi delle macchine elettriche e delle apparecchiature di esercizio, di regolazione, di sicurezza e di protezione usate negli impianti elettrici - Norme per la loro scelta, installazione e manutenzione.

Esercitazioni pratiche:

Esecuzione su pannelli forati di semplici circuiti elettrici su schema di principio assegnato, da tradurre in schema funzionale di montaggio - Esecuzione di semplici impianti di illuminazione, di segnalazione ottica ed acustica e forza motrice.

Costruzione, su tema assegnato, da tradurre in schema funzionale e di montaggio, di semplici quadri elettrici per azionamento di macchine elettriche - Verifica della continuità dei circuiti e misurazioni delle grandezze elettriche in gioco, con l'uso di tester portatile.

Durante le esercitazioni pratiche dovranno essere rigorosamente e costantemente osservate le norme di igiene e di prevenzione degli infortuni contro i pericoli dell'impiego della energia elettrica.

3) Regolamentazione d'esercizio delle F. S. - Sistemi di trazione - Frenatura.

Regolamento segnali.

Istruzione personale condotta locomotive.

Orario di servizio.

Aderenza, sforzo di trazione e potenza dei mezzi di trazione.

Sistemi di trazione.

Vari tipi di mezzi di trazione a vapore, elettrici, diesel e relativa descrizione.

Freno continuo automatico e moderabile; tipi di freno automatico e loro caratteristiche.

Descrizione delle apparecchiature del freno in opera sulle locomotive; pompa, compressori, regolatore di pressione, rubinetto di comando del freno automatico, valvola e rubinetto di comando del freno moderabile ed impianto del doppio freno. Valvola tripla, valvola distributrice e distributore Breda.

Distributore W tipo U, freno AV ed apparecchiature relative, timoneria del freno, impianto del freno in opera sui mezzi veloci.

Apparecchiature ed impianto del doppio freno sulle locomotive.

Norme relative alla prova del freno continuo sui treni.

(7667)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nell'art. 1 del decreto ministeriale « Concorsi per titoli a diciannove cattedre di materie artistiche nei licei artistici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1971, n. 158, il numero delle cattedre di ornato disegnato nel liceo artistico di Venezia deve intendersi 1 e non 3, come erroneamente pubblicato.

(7628)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.